

Rassegna Stampa

di Lunedì 7 giugno 2021



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Ingegneria				
1	Corriere della Sera	05/06/2021	<i>I FONDI PER LAVORO E FAMIGLIE (A.Dacci)</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	07/06/2021	<i>IL 110% SEMPLICE NON CANCELLA TUTTI I RISCHI (D.Aquaro/G.Latour)</i>	8
5	Il Sole 24 Ore	07/06/2021	<i>CONDOMINI, CONFORMITA' EDILIZIA PER L'INTERO EDIFICIO (G.Inzaghi)</i>	10
55	L'Economia (Corriere della Sera)	07/06/2021	<i>LETTERE - TEMPI PIU' RIDOTTI, IL REBUS DEGLI ABUSI (M.Fracaro)</i>	12
1	Italia Oggi Sette	07/06/2021	<i>FISCO LIGHT SULLA CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA DA SUPERBONUS (S.Loconte/L.Gargano)</i>	13
3	Italia Oggi Sette	07/06/2021	<i>LAVORI, PER L'AVVIO BASTA LA CILA (A.Semeraro/M.Tozzi)</i>	15
1+2	Italia Oggi Sette	07/06/2021	<i>UN SUPERBONUS ALLEGGERITO (F.Poggiani)</i>	17
1+3	Italia Oggi Sette	07/06/2021	<i>IL PASSO INDIETRO DELLA BUROCRAZIA (M.Longoni)</i>	19
Rubrica Imprese				
1	L'Economia (Corriere della Sera)	07/06/2021	<i>AUTOSTRADE E ILVA: LO STATO RITORNA: MA NON DEVE ESSERE PER SEMPRE (F.De Bortoli)</i>	20
Rubrica Previdenza professionisti				
1	Il Sole 24 Ore	07/06/2021	<i>CONTRIBUTI, SCONTO FINO A 3MILA CURO: CASSE GIA' ALL'OPERA (A.Cherci/V.Uva)</i>	23
Rubrica Altre professioni				
11	Il Sole 24 Ore	07/06/2021	<i>COMMERCIALISTI: "BONUS SANIFICAZIONE ESIGUO"</i>	26
11	Il Sole 24 Ore	07/06/2021	<i>ENTRO LUGLIO LA SENTENZA SUI CONSIGLIERI DEL CNF</i>	27
21	Corriere della Sera	07/06/2021	<i>"STIAMO BASSI CON I PROMOSSI" UN CASO GLI ORALI PER GLI AVVOCATI (M.Rodella)</i>	28
33	L'Economia (Corriere della Sera)	07/06/2021	<i>ARCHITETTI, E' ORA DI DISEGNARE LE AGGREGAZIONI (I.Trovato)</i>	29
Rubrica Professionisti				
1	Il Sole 24 Ore	07/06/2021	<i>CIG AGLI STUDI PROFESSIONALI: COSI' SI PAGA IL FONDO (O.Lacqua/A.Rota Porta)</i>	31
Rubrica Pubblica Amministrazione				
1	Il Sole 24 Ore	07/06/2021	<i>SILENZIO ASSENSO FAI DA TE SVOLTA IN SEI CASI CON LA PA (A.Cherci/V.Uva)</i>	33

Si al decreto sul Recovery, via libera a 24 mila assunzioni. Virus, altre 4 regioni diventano bianche

I fondi per lavoro e famiglie

In 500 tra ingegneri e informatici per gestire il piano. Assegno unico per i figli

Via libera al decreto sul Recovery. Si sbloccano 24 mila contratti per gli statali. Maxi assunzioni grazie ai fondi che arriveranno dall'Unione europea. Ingegneri e informatici per gestire il piano. Famiglie, assegno unico per i figli. Virus, quattro regioni diventano bianche.

da pagina 2 a pagina 11

Via libera all'ingresso di nuove figure professionali nella Pubblica amministrazione. La svolta per la transizione digitale

Recovery plan, 24 mila assunzioni Dagli ingegneri ai programmatori

ROMA Ingegneri, matematici, informatici, esperti di diritto. Sono questi alcuni dei profili professionali destinati a fare ingresso nella pubblica amministrazione, attraverso il piano di reclutamento previsto dal decreto approvato dal Consiglio dei ministri. Il via libera al provvedimento, che regola le nuove assunzioni nella Pa, rappresenta il terzo tassello, insieme al decreto sulla governance e sulle semplificazioni, necessario all'ingresso del Pnrr, quel piano che garantirà all'Italia oltre 200 miliardi di euro nei prossimi cinque anni. Oltre al varo del decreto per le assunzioni, ieri a Palazzo Chigi è stata approvata la norma ponte che fa scattare l'assegno unico per i figli dall'1 luglio, in attesa della riforma che entrerà in vigore dal prossimo gennaio. Ma a caratterizzare i prossimi mesi saranno soprattutto le procedure semplificate e i nuovi meccanismi di reclutamento (non dissimili da quelli adottati nel settore privato) per avviare nell'apparato della pubblica amministrazione oltre 24 mila assunzioni a termine da qui al 2026.


«Ci saranno 500 assunzioni per rendicontare quello che spenderemo, perché se non lo rendicontiamo bene l'Europa non ci dà i soldi», spiega

Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, sottolineando l'arrivo di ingegneri, matematici e informatici. Nuove risorse destinate a incarichi non dirigenziali con un'assunzione a tempo determinato, attraverso un concorso rapido. In particolare, 80 nuovi assunti saranno dirottati alla Ragioneria generale dello Stato, che per l'attività di monitoraggio e rendicontazione potrà avvalersi anche di dieci esperti, oltre che di sette posizioni dirigenziali destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo. Nel provvedimento è, tuttavia, previsto che in caso di « motivate esigenze » possano essere assunte ulteriori 300 figure tecniche per assicurare i processi e le attività collegate alla governance del Recovery plan, portando così il totale a 800. Complessivamente il piano punta a reclutare nell'arco di un quinquennio 24 mila persone: un migliaio destinato agli enti locali « nella gestione delle procedure complesse », 268 alla transizione digitale, 67 all'Agenzia per l'Italia digitale, 16.500 all'ufficio del processo per la riduzione dell'arretrato e 5.410 unità di personale amministrativo alla giustizia.

L'obiettivo è disporre di personale per rispettare i tempi e le modalità di realizzazione degli oltre 300 programmi di investimento previsti dal Pnrr. Un piano complessivo di reclutamento che fino all'ultimo ha creato fibrillazione all'interno del governo, con tanto di competizioni tra ministri per assicurarsi la « conquista » di nuovo personale all'interno dei rispettivi ministeri. Non a caso, il Consiglio dei ministri ieri sera è stato sospeso per fare fronte alla richiesta di maggiore personale al ministero della Transizione ecologica, avanzata dal ministro Roberto Cingolani. Richiesta rinviata per essere accolta in un successivo decreto ad hoc, che dovrebbe tenere conto anche del personale di Sogesid (società in house del ministero). Nel frattempo, in veste di titolare della Pubblica amministrazione il ministro Brunetta rivendica: « Non ci saranno assalti alla diligenza, non ci saranno emendamenti creativi ma tutto il governo vigilerà e semmai migliorerà la sua natura per la realizzazione del Pnrr ». E proprio parte delle risorse del Pnrr serviranno per l'assunzione di personale destinato a realizzare i progetti del piano.

Andrea Ducci

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Procedure

● A caratterizzare i prossimi mesi saranno le procedure semplificate e i meccanismi di reclutamento (simili a quelli del settore privato) per avviare oltre 24 mila assunzioni nella Pa entro il 2026

Il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta

Il Decreto Reclutamento e il Recovery Fund

I NUMERI DELLE ASSUNZIONI



oltre 24.000

Le assunzioni a termine nella PA previste entro il 2026



16.500

ingressi per l'Ufficio del processo



67

Ingressi per l'Agenzia per l'Italia digitale



5.410

Personale amministrativo della Giustizia



500

(con possibilità di altri 300) per controllare, attuare e coordinare il Pnrr



1.000

Addetti a supporto degli Enti Locali per la gestione procedure complesse



268

Team per la transizione digitale di Vittorio Colao



IL PNRR

Ecco la ripartizione dei fondi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza


TOTALE

222,1

miliardi di euro

191,5 miliardi


Dispositivo per la ripresa e la resilienza



30,6 miliardi

Fondo complementare

● la percentuale sul totale dei fondi



10,1%



22,4

miliardi

19,8

2,6

INCLUSIONE E COESIONE

8,3%



18,5

miliardi

15,6

2,9

SALUTE

3,6

È la stima in punti percentuali di maggiore crescita del Pil nel 2026 rispetto allo scenario di base **in caso di successo del Piano nazionale di ripresa e resilienza**

3,2

È la stima in punti percentuali dell'**aumento dell'occupazione grazie al Pnrr nel triennio 2024-2026**

Corriere della Sera

Le regole per candidarsi: consulenze specialistiche e ruoli tecnici per la rendicontazione degli investimenti

Quante assunzioni

Contratti nella Pa per i 300 progetti

Il decreto Reclutamento sblocca in tutto circa 24mila assunzioni nella pubblica amministrazione legate all'attuazione del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che indica circa 300 progetti di modernizzazione del Paese (infrastrutture, transizione digitale e ambientale, rinnovamento della scuola e degli ospedali) e per il quale l'Ue ha messo a disposizione dell'Italia circa 200 miliardi di euro da spendere entro il 2026. Dopo anni di blocco del turn over, è ora necessario immettere nello Stato e nelle amministrazioni locali le professionalità necessarie a realizzare il piano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ragioneria generale

Cinquecento esperti di conti

Il governo potrà procedere con 500 assunzioni per la rendicontazione finanziaria degli interventi previsti dal Pnrr, con la possibilità di arrivare fino a 800. La Ragioneria Generale dello Stato avrà diritto a 80 assunzioni a tempo determinato, oltre che a dieci esperti e a sette posizioni dirigenziali, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali. Previste inoltre 1000 assunzioni negli enti locali, 268 alla transizione digitale, 67 all'Agenzia per l'Italia digitale, 16.500 all'ufficio del processo per lo smaltimento degli arretrati e 5.410 unità di personale amministrativo alla giustizia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come

La via dei concorsi e la chiamata diretta

Le assunzioni avverranno attraverso tre canali di reclutamento: i concorsi veloci per selezionare il personale a tempo determinato necessario alle amministrazioni che dovranno realizzare gli investimenti del Pnrr; il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza a professionisti, manager e supertecnici per la direzione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti, individuati attraverso un portale unico on line; l'assunzione, sempre attraverso il portale unico, di figure di alta specializzazione con contratti a termine.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Durata fino a 36 mesi e premi per i risultati

Concorsi veloci

Massimo 100 giorni per le valutazioni

Le amministrazioni coinvolte nella realizzazione dei progetti del Pnrr, dice l'articolo 1 del decreto, potranno «svolgere le procedure concorsuali relative al reclutamento di personale con contratto a tempo determinato» (tre anni allungabili al massimo fino al 31 dicembre 2026) attraverso «le modalità digitali, decentrate e semplificate» stabilite con la riforma contenuta nel decreto Covid del primo aprile scorso prevedendo, «oltre alla valutazione dei titoli» lo «svolgimento della sola prova scritta». Obiettivo: concludere i concorsi in massimo 100 giorni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Selezione

Portale unico, due elenchi di candidati

Il governo utilizzerà un portale unico del reclutamento per le modalità di selezione diverse dal concorso pubblico. In particolare, verranno istituiti «due distinti elenchi». Uno al quale potranno iscriversi professionisti ed esperti e l'altro per il personale «in possesso di un'alta specializzazione». Ciascun elenco sarà «suddiviso in sezioni corrispondenti alle professioni e specializzazioni e agli eventuali ambiti territoriali». Chi si iscrive dovrà indicare la zona dove è disponibile a lavorare. Le modalità di funzionamento degli elenchi saranno stabilite con un decreto ministeriale entro 60 giorni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alte specializzazioni

Lista di tre nomi per ogni incarico

Nell'elenco del portale di reclutamento per il personale di «alta specializzazione» potranno iscriversi solo chi ha la «laurea magistrale o specialistica» e «almeno uno dei seguenti titoli, in settori scientifici o ambiti professionali strettamente correlati all'attuazione dei progetti: dottorato di ricerca; documentata esperienza professionale di lavoro subordinato, di durata almeno triennale, maturata presso enti e organismi internazionali» o della Ue. Le selezioni avverranno sulla base di una graduatoria per titoli e di un colloquio fra tre candidati per ogni incarico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il simbolo

Piattaforma online, cercasi logo

Il Dipartimento della Funzione pubblica bandirà un concorso per dare un logo al portale unico di reclutamento. Si tratterà di un concorso di idee rivolto a studenti o professionisti di

grafica, design e arti visive che non abbiano compiuto 30 anni di età. Ci sarà tempo fino al 15 luglio per partecipare. Lo stesso dipartimento guidato da

Renato Brunetta siglerà un protocollo d'intesa con la rete delle professioni tecniche per creare banche dati specifiche dei professionisti iscritti agli Albi. Attiverà inoltre una partnership con LinkedIn, la più grande piattaforma privata di attrazione delle professionalità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

La selettività

Fasce di merito e promozioni

Fasce di merito e promozioni basate su criteri di selettività. A stabilirlo è il decreto specificando che «I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del

personale docente sono inquadrati in tre aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di alta

specializzazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in base a capacità culturali e professionali, qualità dell'attività svolta e ai risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito»



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per 36 mesi

Contratti legati a obiettivi raggiunti

I contratti a termine o di collaborazione collegati all'attuazione del Pnrr potranno essere chiusi in anticipo, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.

Una norma del decreto prevede una clausola che consente «la risoluzione unilaterale», da parte della pubblica amministrazione.

I contratti potranno durare anche oltre «trentasei mesi», ma in ogni caso non oltre il termine del 2026 (data in cui si concluderanno gli interventi legati al Pnrr) e indicheranno «gli obiettivi che devono essere raggiunti per la conferma dei contratti e per il loro eventuale rinnovo».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 110% semplice non cancella tutti i rischi

Dl semplificazioni

Sprint con la «Cila», ma c'è il nodo varianti. Professionisti frenati sulla responsabilità

Le nuove procedure semplificate del superbonus rischiano l'effetto boomerang. Perché in alcuni casi possono portare a "irrigidire" eccessiva-

mente i progetti o esporre i cantieri a contestazioni e ordini di blocco. Compromettendo le stesse agevolazioni fiscali e il lavoro di imprese e professionisti. Due sono i fronti critici: quello delle varianti in corso d'opera e quello delle responsabilità

nell'attestazione del titolo abilitativo. L'articolo 33 del Dl 77/2021 ha certamente il pregio di snellire un iter autorizzativo che troppo spesso si è rivelato un freno agli interventi detraibili al 110 per cento. Perché

consente di avviare i lavori da superbonus (tranne la demolizione e ricostruzione) presentando una Cila: una comunicazione asseverata – più semplice della Scia – che non rende necessaria l'attestazione dello "stato legittimo dell'immobile". Ma la semplificazione rischia di restare sulla carta: per non avere problemi e non perdere il diritto all'agevolazione, imprese e professionisti potrebbero comunque passare dalla verifica di legittimità.

Aquaro, Inzaghi, Latour e Marletta — a pag. 5

Il 110% più facile trova nuovi intoppi

Cantieri e professionisti. Le procedure previste dal decreto in alcuni casi potrebbero compromettere il superbonus. La Cila non consente varianti in corso d'opera. E in caso di difformità dell'immobile c'è il pericolo di stop forzato ai lavori

**Dario Aquaro
Giuseppe Latour**

Le nuove procedure semplificate del superbonus rischiano l'effetto boomerang. Perché in alcuni casi possono portare a "irrigidire" eccessivamente i progetti o esporre i cantieri a contestazioni e ordini di blocco. Compromettendo le stesse agevolazioni fiscali e il lavoro di imprese e professionisti.

Due sono i fronti critici: quello delle varianti in corso d'opera e quello delle responsabilità nell'attestazione del titolo abilitativo.

La norma – l'articolo 33 del Dl 77/2021 – ha certo il pregio di snellire un iter autorizzativo che troppo spesso si è rivelato un freno agli interventi detraibili al 110 per cento. Dopo la riscrittura del comma 13-ter dell'articolo 119 del Dl Rilancio 34/20, infatti, i lavori da superbonus (tranne la demolizione e ricostruzione) possono essere avviati presentando una Cila. Una comunicazione asseverata – più semplice della Scia – che non rende necessaria l'attestazione dello "stato legittimo dell'immobile": requisito complicato da accertare, soprattutto per i fabbricati più vecchi.

Lo stato legittimo risulta dal titolo abilitativo iniziale della costruzione o da quello che ne ha disciplinato l'ultimo intervento o ha con-

sentito modifiche parziali (si veda l'articolo in basso). Ed è più difficile da ricavare per gli immobili realizzati quando non c'era alcun obbligo di titolo abilitativo: prima del 1942 nei centri abitati e prima del 1967 al di fuori di essi (salvo differenti disposizioni previste in regolamenti e strumenti urbanistici locali).

Il limite alle varianti

Se la Cila da superbonus serve dunque a velocizzare questo passaggio, restano comunque alcune controindicazioni insite nel provvedimento autorizzativo stesso. A partire dall'eccessiva rigidità rispetto alle variazioni in corso d'opera. A differenza della Scia, infatti, la Cila non ammette varianti: se in cantiere si deve modificare qualche elemento sostanziale del progetto, occorre presentare una nuova comunicazione asseverata, che abbia per oggetto proprio la variazione, annullando il titolo precedente.

A quel punto, però, possono aprirsi scenari problematici su diversi fronti. Prima di tutto, quello dei finanziamenti: la Cila è il primo documento da portare in banca per avviare la procedura; e la sua sostituzione in corsa potrebbe causare il blocco del prestito ponte, spesso essenziale per alimentare il cantiere.

Ma c'è anche una questione più fiscale, legata al collegamento tra lavori "trainanti" e "trainati". La

legge, infatti, prevede che i secondi – ad esempio, la sostituzione degli infissi – vadano eseguiti, per fruire del 110%, proprio quando il titolo abilitativo dei primi è attivo. L'annullamento della Cila potrebbe quindi causare, addirittura, la cancellazione del beneficio per i lavori trainati eseguiti nel frattempo.

Le difformità non segnalate

Un altro problema è invece legato alla responsabilità dei professionisti. E sta portando molti tecnici, in queste ore, a convincersi di dover comunque effettuare l'accesso agli atti e le verifiche sullo stato legittimo dell'immobile. Insomma, quei passaggi burocratici che la norma puntava a evitare rischiano di essere comunque necessari.

Il motivo è da ricercare nel passo dell'articolo 33 che spiega come «resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento». Tradotto, vuol dire che, in caso di abusi, si perderà comunque la detrazione e il Comune potrà bloccare il cantiere relativo al 110%, ordinando di rimuovere le opere non autorizzate.

Immaginiamo, allora, che un professionista presenti la Cila per un condominio, senza fare verifiche sui titoli abilitativi e le eventuali sanatorie. Poiché si presenta un progetto conforme allo stato attuale dei

luoghi, al Comune basterà una verifica sui titoli passati per sapere se in quei documenti ricevuti sono indicati elementi che non dovrebbero esserci. Andando, poi, a intervenire sul cantiere, bloccandolo e neutralizzando il superbonus.

Per evitare responsabilità, allora, i professionisti più accorti dovranno

comunque fare le verifiche sullo stato di legittimità dell'immobile, con i "temuti" accessi agli atti. E dovranno anche rappresentare ai committenti, in maniera precisa, la presenza di eventuali difformità o abusi. Questo dovrà avvenire anche se, poi, al Comune si presenterà una semplice Cila senza attestazione

dello stato legittimo.

Ecco perché, per come è strutturata la semplificazione, si rischia un paradosso: soprattutto nei cantieri più complessi, Scia e verifica dello stato legittimo resteranno comunque una regola per imprese e professionisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La definizione Stato legittimo

La definizione di "stato legittimo dell'immobile" è stata introdotta nel 2020 (dal Dl 76) nel Testo unico dell'edilizia (comma 1-bis, articolo 9-bis, del Dpr 380/2001)

Il vecchio obbligo Verifica sugli atti

La vecchia versione dell'articolo 119 del Dl 34/2020 prevedeva che l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile fosse uno dei requisiti per il 110%

La comunicazione Iter più snello

Il Dl 77/2021 cancella l'obbligo per tutti i lavori (tranne demolizione e ricostruzione), ora autorizzabili con una "semplice" comunicazione (Cila)



Iter snellito. Il Dl 77 semplifica le procedure del 110% ma apre anche nuove criticità

Il Sole 24 ORE
del lunedì

Affitti e Covid
Case e negozi puntano sui bonus
Vacanze: forti rialzi

Il 110% semplice non cancella tutti i rischi

ACCELERARE LA CRESCITA E AVVIARE L'EVOLUZIONE

WIND

Il 110% più facile trova nuovi intoppi

Concludimi, conformità edilizia per l'intero edificio

Condomini, conformità edilizia per l'intero edificio

Titoli abilitativi

L'attestazione dello stato legittimo non si riferisce più soltanto alle parti comuni

Guido Inzaghi
Riccardo Marletta

Fin all'introduzione del superbonus del 110%, gli operatori hanno lamentato l'eccessiva complessità delle pratiche necessarie e chiesto una semplificazione delle procedure. In particolare è stato evidenziato come in alcune ipotesi (soprattutto per gli edifici condominiali) fosse molto difficile attestare lo stato legittimo dell'immobile, ossia la sua conformità ai titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'eventuale modifica dell'edificio.

Gli (ex) aiuti in condominio

Una prima semplificazione è arrivata con il decreto Agosto (Dl 104/20), che ha introdotto il comma 13-ter all'articolo 119 del Dl 34/20, prevedendo che la dichiarazione di stato legittimo degli immobili plurifamiliari (come i condomini) fosse riferita solo alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi. In tal modo è stato sancito che eventuali abusi commessi all'interno dei singoli appartamenti non impediscono l'accesso al superbonus per le parti comuni.

Ai fini di una maggior chiarezza, si era poi proposto di precisare, con una successiva previsione legislativa, che lo stato legittimo andasse attestato solo sulle porzioni di parti comuni ef-

fettivamente interessate dall'intervento agevolato dal superbonus.

Le nuove regole semplificate

Con il recente decreto Semplificazioni 77/21 il governo ha invece optato per un intervento più radicale, riscrivendo completamente il comma 13-ter. La nuova norma prevede anzitutto che gli interventi volti a ottenere il superbonus, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante Cila.

Resta comunque esclusa la possibilità di ottenere la detrazione su fabbricati realizzati abusivamente

Nella Cila vanno attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento, o in alternativa si deve dichiarare che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967. La presentazione di questa Cila non richiede l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile.

Non è più previsto, invece, che l'eventuale attestazione di stato legittimo degli immobili plurifamiliari possa riferirsi soltanto alle parti comuni. Per gli interventi di demolizione (anche parziale) e ricostruzione si dovrà dunque procedere con Scia o con permesso di costruire, e attestare lo stato legittimo dell'immobile con riferimento all'intero edificio.

Stesso discorso se l'interessato, pur potendosi limitare a presentare una Cila in base al decreto Semplifi-

cazioni, decida comunque di procedere con Scia (sempre che sia il titolo previsto dal Testo unico dell'edilizia per realizzare quel particolare intervento).

Naturalmente è da escludere la possibilità di ottenere il superbonus su edifici realizzati abusivamente, non essendo possibile, con riferimento a questi, presentare alcuna pratica edilizia, né attestare gli estremi del titolo abilitativo e lo stato legittimo dell'immobile.

Quando si perde il superbonus

Il nuovo Dl 77/21 prevede che la decadenza dal superbonus avvenga solo nei seguenti casi:

- ❶ mancata presentazione della Cila;
- ❷ interventi realizzati in difformità dalla Cila;
- ❸ mancanza dell'attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o della dichiarazione che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.
- ❹ rilascio di attestazioni e asseverazioni infedeli.

Il conseguimento del superbonus non impedisce comunque al Comune di reprimere eventuali abusi edilizi.

Niente 110% per gli alberghi

In vista dell'approvazione del decreto Semplificazioni era stato proposto di estendere l'accesso al beneficio ai lavori eseguiti sugli immobili in categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni).

All'ultimo momento il governo ha però deciso di abbandonare questa opportuna previsione, che si auspica verrà riproposta dalla legge di conversione del decreto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le regole in sintesi

1

Edifici plurifamiliari

Per gli interventi di demolizione (anche parziale) e ricostruzione, e in tutti gli altri casi in cui si procede con Scia o permesso di costruire, si deve attestare lo stato legittimo. Anche se la richiesta di 110% riguarda un edificio plurifamiliare, la dichiarazione di stato legittimo va riferita all'intero immobile e attestare la regolarità degli interventi anche nei singoli appartamenti. Non è consentito limitare la dichiarazione alle parti comuni dell'edificio condominiale

2

Manutenzione straordinaria

Gli interventi volti a ottenere il superbonus (esclusi quelli di demolizione e ricostruzione) costituiscono "manutenzione straordinaria" e sono realizzabili tramite Cila. Nella Cila vanno attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la realizzazione dell'immobile; in alternativa va dichiarato che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967. La presentazione della Cila non richiede l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile

3

Perdita dei benefici

La decadenza dal superbonus si verifica solo in caso di:

- mancata presentazione della Cila;
- interventi realizzati in difformità dalla Cila;
- mancata attestazione degli estremi del titolo abilitativo o della dichiarazione che il fabbricato è stato completato prima del 1° settembre 1967;
- attestazioni e asseverazioni infedeli (il Comune può procedere a ordinare la demolizione o la riduzione in pristino degli interventi realizzati abusivamente)

4

Immobili senza titolo

Per gli immobili realizzati in assenza dell'idoneo titolo abilitativo edilizio richiesto non è possibile ottenere il superbonus del 110%: qualora l'agevolazione sia stata comunque concessa, dovrà essere revocata. In relazione a questi immobili non è possibile presentare alcuna pratica edilizia, né attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento, né lo stato legittimo, così come invece richiede la legge



**Massimo Fracaro**

Scrivete a:
L'Economia
via Solferino 28
20121 Milano
corsoldi@rcs.it
www.corriere.it

SUPERBONUS DEL 110%

Tempi più ridotti, il rebus degli abusi

È vero che le procedure per il superbonus sono diventate più semplici? Che cosa cambia davvero?

Lettera firmata — via email

L'articolo 34 del decreto semplificazioni rende più snello l'iter per dare il via libera ai lavori per il superbonus in condominio, perché equipara gli interventi relativi che non ricomprendano anche la demolizione e la ricostruzione dell'edificio a opere di manutenzione straordinaria cui è possibile dare via libera con una Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata). Nella comunicazione, secondo quanto prevede il decreto, basterà che il professionista certifichi se l'immobile è stato costruito prima del 1967; nel caso in cui l'edificio sia di epoca successiva, bisogna dichiarare gli estremi del titolo abilitativo (che a seconda del periodo si chiamava licenza edilizia, concessione, permesso di costruire). Non è però più necessario, e qui sta il grande risparmio di tempi e di risorse economiche, fornire la cosiddetta attestazione dello stato legittimo, che consiste nel produrre la documentazione, non sempre agevole da ottenere soprattutto in tempi rapidi, sulla conformità sia dell'edificio sia delle singole unità immobiliari alla situazione conosciuta dal Catasto. In pratica i lavori in condominio non potranno essere fermati perché un condomino ha realizzato una veranda abusiva e la cessione del credito sarà possibile. Solo in mancanza della Cila o se questa è incompleta o non veritiera si può decadere dalle agevolazioni. Per restare al nostro esempio della veranda, la norma parrebbe salvaguardare non solo il condominio ma anche il condòmino che ha commesso l'abuso non solo per i lavori sulle parti comuni, ma anche nel caso decida di effettuare nel suo appartamento lavori «trainati» (ad esempio il cambio degli infissi), meglio però attendere le delucidazioni dall'Agenzia delle Entrate.

Con la consulenza di **Gino Pagliuca**



**IL MIO
110%
QUOTIDIANO
Fisco light
sulla cessione
del credito
di imposta
da Superbonus**

Loconte-Gargano a pag. 14

Lo hanno chiarito le Entrate: la cessione dietro corrispettivo è una attività finanziaria

110%, fisco light sui crediti

Niente Iva sull'operazione né obbligo di registrazione

Pagina a cura

DI **STEFANO LOCONTE**
E **LUCIANNA GARGANO**

Fisco leggero sulla cessione del credito di imposta spettante per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico: se effettuata verso corrispettivo è considerata attività finanziaria ed è esente ai fini Iva. Qualora formalizzata tramite scrittura privata è assoggettata a imposta di registro in misura fissa solo qualora registrata. Non è in ogni caso soggetta all'obbligo di registrazione.

La risposta a interpello n. 369, del 24 maggio 2021, offre all'Agenzia delle entrate l'occasione per inquadrare fiscalmente, dal punto di vista delle imposte indirette, il fenomeno dell'acquisto dei crediti di imposta ceduti in luogo delle detrazioni ai sensi dell'art. 121 del dl Rilancio.

Il caso. Una srl intende procedere all'acquisto, e successiva cessione a soggetti terzi, di crediti d'imposta ceduti ai sensi dell'articolo 121 del dl Rilancio.

Per questo, la società chiede intanto se vi sia l'obbligo di formalizzazione della cessione dei crediti in questione mediante scrittura privata e in ogni caso quale sia il trattamento fiscale riservato alla fattispecie, ai fini Iva e ai fini dell'imposta di

registro.

Il trattamento fiscale ai fini Iva. Di seguito i passaggi operati dall'Agenzia delle entrate al fine di individuare il trattamento fiscale riservato all'operazione in questione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

1. ai sensi dell'art. 3, comma 2, n. 3), dpr 633/1972 (decreto Iva), sono considerate prestazioni di servizi, qualora effettuate dietro corrispettivo «i prestiti di denaro..., comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti...»;

2. a sua volta, l'art. 10, comma 1, n. 1), decreto Iva, stabilisce che sono esenti dall'imposta «le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fidejussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, a eccezione del recupero di crediti...»;

3. in linea generale, ogni qualvolta l'operazione di cessione del credito ha finalità di finanziamen-

to, l'operazione rientra tra quelle esenti ai fini Iva ai sensi del punto precedente (in tal senso ris. min. 139/E/2004 e 32/2011);

4. la cessione dei crediti di imposta di cui alle disposizioni in materia di Ecobonus, Sismabonus e quindi anche Superbonus 110, se effettuata verso corrispettivo, ha finalità e natura finanziaria, con la conseguenza dell'esenzione ai fini Iva, come sopra individuata;

5. non vi è alcun obbligo di certificazione;

6. si rinvia in ogni caso una facoltà di fatturazione, anche a richiesta della controparte: nella fattura andrà indicato l'ammontare del corrispettivo pattuito nell'accordo contrattuale per la cessione, laddove, nella fattispecie, per «corrispettivo» deve intendersi l'ammontare della commissione pattuita tra le parti per la cessione del credito, intesa come compenso per l'anticipo dell'importo del credito.

Il trattamento fiscale ai fini dell'imposta di registro. Per quanto riguarda l'imposta di registro, l'Agenzia esplicita il proprio excursus come segue:

1. in virtù della circostanza per la quale l'atto è assoggettato a imposta sul valore aggiunto, ancorché esente, interviene il principio di alternatività Iva-Registro di cui all'art. 40, dpr 131/1986 (Tur), a mente del quale «per

gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa»;

2. l'art. 5, comma 2, del Tur prevede che «le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto»;

3. la cessione del credito avente natura finanziaria risulta dunque soggetta a registrazione in caso d'uso se redatta per scrittura privata non autenticata, e in termine fisso se redatta tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata;

4. in caso di registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa;

5. per la cessione di un credito di imposta non sussiste in ogni caso obbligo di registrazione in quanto la stessa riconducibile agli atti di cui all'art. 5, Tabella allegata al Tur, avente a oggetto «atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse da chiunque dovute», per i quali non sussiste l'obbligo di chiedere la registrazione (in tal senso ris. min. 84/E/2018).

Esclusa dall'area di applicazione dell'interpello l'istruttoria volta ad accertare se la società sia legittimata a svolgere l'attività di acquisto e successiva cessione

ne a soggetti terzi di crediti d'imposta derivanti dall'applicazione dell'art. 121, di Rilancio. La società in questione, svolgendo, come si legge nell'istanza, «attività di consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale agli operatori del settore dei serramenti esterni», intende, precisamente, acquistare i crediti di imposta spettanti a seguito della realizzazione di interventi di efficientamento

energetico o di riduzione del rischio sismico, da soggetti con i quali intercorre un rapporto contrattuale di consulenza. A tal fine, chiedeva all'amministrazione finanziaria se lo svolgimento di tale ultima attività potesse essere effettuato con il codice Ateco utilizzato per l'attività ordinaria, sopra indicata, e/o se vi fosse necessità di procedere alla richieste di speci-

che autorizzazioni.

Dal canto suo, l'istante «ri- tiene di poter svolgere l'attività descritta senza la necessità di possedere requisiti e/o autorizzazioni specifiche e senza doversi iscrivere, come per intermediari finanziari, in elenchi o fare comunicazioni di alcun genere».

L'Agenzia, tuttavia, sulla scorta di quanto indicato nella circolare ministeriale 9/E/2016, anche richiamata

dalla più recente circolare 31/E/2020, evidenzia come il quesito posto rappresenterebbe una richiesta di un parere tecnico da ritenersi escluso dall'area di applicazione dell'interpello, in quanto l'istruttoria richiederebbe specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale che rientrano nell'ambito operativo di altre amministrazioni.

—© Riproduzione riservata—

I chiarimenti in sintesi

La fattispecie

Una Srl intende procedere all'acquisto e successiva cessione a soggetti terzi di crediti d'imposta ceduti ai sensi dell'art. 121, di Rilancio.

Per tale ragione, chiede (i) se vi sia l'obbligo di formalizzazione della cessione del credito in questione mediante scrittura privata e (ii) di conoscere il trattamento fiscale riservato alla fattispecie, ai fini IVA ed ai fini dell'imposta di registro

Il parere dell'Agenzia

La cessione dei crediti da Ecobonus, Sismabonus e Superbonus 110, se effettuata tra le parti dietro corrispettivo ha finalità e natura finanziaria, rientrando, agli effetti dell'Iva, tra le operazioni esenti, ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 1), DPR 633/1972.

Ai fini dell'imposta di registro, la cessione di un credito di imposta è riconducibile all'art. 5, Tabella allegata al Tur, avente a oggetto «atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse da chiunque dovute», per i quali non sussiste l'obbligo di chiedere la registrazione. L'atto di cessione non è soggetto all'obbligo di registrazione neanche laddove lo stesso dovesse rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autentica. In caso di registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa

La cessione del credito avente natura finanziaria è soggetta a registrazione in caso d'uso se redatta per scrittura privata non autenticata, e in termine fisso se redatta tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata

IO
IL MIO
110%
QUOTIDIANO

Regime ultra-snello per gli interventi edilizi incentivati con la maxidetrazione

Lavori, per l'avvio basta la Cila

Pagina a cura
di **ARIANNA SEMERARO**
e **MAURIZIO TOZZI**

Regime ultra-semplificato per gli interventi incentivati con il superbonus. Per dare avvio ai lavori è sufficiente la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) e non è più necessaria la verifica di doppia conformità.

Queste alcune delle novità introdotte dal dl Semplificazioni (decreto-legge n. 77 del 2021) che, apportando delle modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 equipara, in termini di adempimenti burocratici, il superbonus a tutti gli altri crediti di imposta edilizi con il chiaro intento di accelerare l'avvio dei cantieri, soprattutto nei condomini.

L'articolo 33, comma 1, lett. c) del decreto legge n. 77 del 2021 sostituisce il comma 13-ter dell'articolo 119, la cui nuova formulazione prevede che gli interventi realizzati per l'efficientamento energetico e che beneficiano della nota maxi-detrazione costituiscono interventi di manutenzione straordinaria e, come tali, sono realizzabili mediante previa presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), di cui all'articolo 6-bis del dpr n. 380 del 2001 (Testo unico edilizia).

Da questo regime, in vigore dal 1° giugno 2021, restano tuttavia esclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione.

La semplificazione burocratica affermata discende dalle caratteristiche proprie della Cila; questo è un titolo non vincolato ad alcun meccanismo di accettazione. Non deve, infatti, passare al vaglio delle autorità e non richiede il rilascio di alcuna

autorizzazione. È una semplice comunicazione. A fare fede è l'asseverazione, ossia la relazione del tecnico.

Mediante la presentazione della Cila, si comunica l'inizio dei lavori e viene inoltrato al comune il relativo elaborato progettuale. Inoltre, il tecnico abilitato attesta che:

- i lavori siano conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi comunali e, in generale, della disciplina urbanistico-edilizia vigente;

- gli interventi da realizzare rispettino le normative specifiche di settori contigui a quello dell'edilizia;

- gli interventi non interessino le parti strutturali dell'edificio.

La nuova norma prevede poi alcuni contenuti obbligatori della Cila differenziandoli a seconda che questa si riferisca a un immobile costruito ante o post 1967.

Nel dettaglio, per gli immobili la cui costruzione risulti essere stata completata dopo il 1° settembre 1967, dovranno essere indicati nella Cila gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. In tal modo, sono esclusi dall'agevolazione, gli interventi effettuati su immobili totalmente abusivi, sprovvisti di un titolo abilitativo originario ovvero di quello che ne ha sanato l'assenza.

Diversamente, per gli immobili la cui costruzione è terminata ante 1° settembre 1967, nella Cila dovrà unicamente essere attestato che la costruzione sia terminata in epoca anteriore al 1967.

La norma in commento,

disponendo che «la presentazione della Cila non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 38», elimina definitivamente l'obbligo di attestazione dello stato legittimo dell'immobile di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis del Testo unico edilizia, prima nota come «attestazione di doppia conformità», e conferma, invece, la necessaria corresponsione degli oneri di urbanizzazione, ove previsti.

Ante modifica, invece, il decreto Agosto (dl n. 104 del 2020, art. 51, comma 3-quinquies), aveva previsto che, per le opere realizzate sulle parti comuni degli edifici, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia dovessero essere riferiti alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi stessi.

L'attestazione in parola, ora non più richiesta, ha la funzione di certificare da un lato la conformità al titolo abilitativo di un edificio e dall'altro che sia rispettata la normativa in vigore, richiedendo un approfondito esame della documentazione da parte del tecnico abilitato con una consistente dilatazione dei tempi necessari per ottenerla.

Ne consegue che il venimento di tale asseverazione dovrebbe avere come immediato effetto pratico un'accelerazione dei cantieri; si erano infatti già registrati importanti ritardi nell'avvio dei lavori interessati dalla maxi-detrazione, in particolare di quelli relativi alle parti comuni di condomini posto che, l'eventuale presenza di una irregolarità

su un singolo appartamento con effetti sulle parti comuni dell'intero edificio precludesse poi l'accesso al superbonus per tutti gli altri condomini.

Tuttavia, nonostante lo stato legittimo dell'immobile non debba più essere attestato, ciò non si traduce in alcun tipo di condono per eventuali abusi edilizi; infatti, il nuovo comma 13-ter dispone infine che «resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento» escludendo, a chiare lettere, qualsiasi condono o sanatoria degli immobili per il solo fatto di essere stati ammessi al superbonus.

Il nuovo comma 13-ter, così come sostituito dal dl Semplificazioni, indica inoltre delle apposite e tassative cause di decadenza dal beneficio fiscale in parola che risulta ora revocabile per:

- mancata presentazione della Cila;
- interventi realizzati in difformità dalla Cila;
- assenza dell'attestazione del titolo abilitativo o dell'epoca di realizzazione dell'edificio;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni.

La natura tassativa delle cause di decadenze qui disposte blindata, di fatto, altre ipotesi di decadenza dal beneficio.

La semplificazione dell'iter edilizio e burocratico necessario per dare avvio ai lavori e accedere, senza preclusione alcuna, al beneficio del superbonus appare in linea con il chiaro intento del legislatore volto a dare massima applicazione alla maxi-detrazione per dispiegare al meglio l'obiettivo, considerato prioritario, dell'efficientamento energetico degli edifici.

—© Riproduzione riservata—

Interventi e titoli edilizi necessari

<p>Lavori eseguiti su immobili costruiti ante 1° settembre 1967</p>		<p>Attestazione relativa all'effettiva costruzione in epoca antecedente al 1° settembre 1967</p>
<p>Lavori eseguiti su immobili costruiti dopo il 1° settembre 1967</p>	<p>Sufficiente la presentazione della Cila</p>	<p>Dovrà indicare gli estremi del titolo abilitativo che ha consentito la costruzione dell'immobile o il provvedimento che ne ha disposto la legittimazione</p>
<p>Interventi di demolizione e ricostruzione</p>	<p>Cila non sufficiente</p>	



Un superbonus alleggerito

Meno adempimenti e più certezze. Definite le cause di decadenza. E per l'avvio dei lavori basta la certificazione di inizio lavori asseverata (Cila)

Regime ultra-semplificato per gli interventi incentivati con il superbonus. Per dare avvio ai lavori è sufficiente la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) e non è più necessaria la verifica di doppia

conformità. Queste alcune delle novità introdotte dal dl Semplificazioni che equipara, in termini di adempimenti burocratici, il Superbonus a tutti gli altri crediti di imposta edilizi con il chiaro intento di

accelerare l'avvio dei cantieri, soprattutto nei condomini. Tassative anche le cause di decadenza, che sono: mancata presentazione della Cila; interventi realizzati in difformità; assenza

dell'attestazione del titolo abilitativo o dell'epoca di realizzazione dell'edificio; non corrispondenza al vero delle attestazioni.

Poggiani, Tozzi e Semeraro alle pagg. 2 e 3

Le modifiche introdotte dal dl n. 77/2021 (G.U. n. 129) alla disciplina del superbonus

Ets, possibile incrementare la soglia di spesa per il 110%

Pagina a cura
DI FABRIZIO G. POGGIANI

Per gli enti del terzo settore che possono fruire della detrazione maggiorata del 110% e che detengono immobili censiti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto e comodato d'uso gratuito, è potenzialmente possibile incrementare la soglia di spesa per gli interventi. Con la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) si supera l'impasse determinato dall'asseverazione dello stato legittimo degli immobili.

Con l'art. 33 del dl 31/05/2021 n. 77 (decreto «Semplificazioni»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31/5/2021 n. 129, avente per oggetto le «Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana», in vigore dal 1° giugno scorso, sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina del superbonus, di cui all'art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche dalla legge 77/2020.

Si ricorda, preliminarmente, che la legge di conversione del dl 34/2020, la legge n. 77/2020, ha esteso la detrazione nella misura del 110%, relativa agli interventi di efficientamento e antisismici, anche ad alcuni enti non commerciali specificatamente indicati; si tratta, in particolare, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle organizzazioni di volontariato (OdV), delle associazioni di promozione sociale (Aps), nonché delle associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) iscritte nel Registro del Coni.

L'art. 119 del dl 34/2020, tuttavia, non prende in considerazione altre categorie di enti non commerciali (per esempio, le fondazioni non iscritte nell'anagrafe delle Onlus, le associazioni non presenti nei registri regionali, e le società di mutuo soccorso e quant'altro) stante il fatto che dal tenore letterale delle lettere d-bis ed e), del comma 9 dell'art. 119 restano fuori gli interventi eseguiti da tutte le altre tipologie di associazioni, diverse da quelle appena indicate (per esempio, la classica associazione culturale), pur in possesso dei requisiti richiesti dal Codice del terzo settore (Cts), di cui al dlgs 117/2017.

Come precisato dall'Agenzia delle entrate (risposta n. 14/2021) gli enti religiosi possono beneficiare della detrazione maggiorata del 110% soltanto se rientrano fra i soggetti espressamente indicati dall'art. 119 del dl 34/2020 (Onlus, OdV e Aps, di cui alla lettera d-bis del comma 9) mentre, al contrario, possono beneficiare della detrazione in commento soltanto in qualità di condomini per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali.

Per quanto riguarda i lavori eseguibili da taluni enti del terzo settore, in particolare quelli indicati rappresentati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), di cui all'art. 10 del dlgs 460/1997, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps), iscritte nei relativi registri, che svolgono attività nell'ambito dei servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica e che de-

tengono immobili censiti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto e comodato d'uso gratuito, con esclusione delle locazioni, sempre che il contratto di comodato sia stato regolarmente registrato in data certa e anteriore al 1° giugno (data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni) è possibile alzare le soglie di spesa.

Per detti enti, in possesso delle citate caratteristiche, il nuovo comma 10-bis, come introdotto nell'art. 119 del dl 34/2020, prevede che «il limite di spesa ammesso alle detrazioni» previsto per le singole unità immobiliari, sia moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico, di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8 e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come rilevabile dal Rapporto immobiliare dell'Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del dlgs 385/1993; di fatto, si ritiene che il limite sia proporzionalmente incrementato in presenza di superficie dell'immobile superiore alla detta media.

Una delle novità della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) in tema di 110% è l'inclusione fra i lavori «trainati» degli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, compresa l'installazione di ascensori, elevatori esterni, montacarichi e di strumenti robotici o di tecnologia avanzata, destinati a favorire la mobilità delle persone portatrici di gravi handicap.

Il tetto massimo di spese

detraibili, che devono essere sostenute dall'1/1/2021 per poter beneficiare del 110%, è quello previsto per gli interventi di cui all'art. 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir), stabilito nella misura di 96.000 euro per unità immobiliare (sul tema, la guida Agenzia delle entrate, aggiornata a febbraio 2021).

Detto intervento è agevolato non solo per la presenza nel condominio o nel fabbricato individuale di soggetti portatori di handicap, ma anche, per espressa previsione del comma 2 dell'art. 119 del dl 34/2020, in presenza di ultrasessantacinquenni.

Gli interventi in questione, tuttavia, per poter essere agevolati con il 110%, devono essere eseguiti congiuntamente con uno degli interventi «trainanti» di efficienza energetica di cui al comma 1 dell'art. 119 del dl 34/2020 (cappotto o sostituzione impianto di riscaldamento).

Il decreto sulle semplificazioni, quindi, interviene sui lavori destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui alla lett. e), comma 1, dell'art. 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir), confermando la fruizione della detrazione maggiorata del 110%, anche se i detti lavori sono eseguiti in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni e anche se effettuati, come interventi trainati, congiuntamente agli interventi trainanti di miglioramento sismico, di cui al comma 4, del citato art. 119, quindi anche congiuntamente agli interventi antisismici, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del dl 63/2013 (sisma bonus), e non soltanto in abbinamento agli interventi di efficientamento

energetico.

Nel caso in cui i detti interventi di eliminazione delle barriere architettoniche siano eseguiti congiuntamente con quelli di efficientamento trainanti, come il cappotto e la sostituzione degli impianti di riscaldamento, si deve tenere conto della necessità di ottenere il miglioramento dell'efficientamento di almeno due classi, ai sensi del comma 3 dell'art. 119 del dl 34/2020.

Innanzitutto, è opportuno ricordare che la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) è stata introdotta dall'art. 3 del dlgs 222/2016, che ha modificato l'art. 6-bis del dpr 380/2001 (T.u. edilizia) e che, mediante detta comunicazione, che deve essere asseverata da un tecnico abilitato, l'interessato trasmette

al comune l'elaborato progettuale relativo all'intervento da eseguire.

Il tecnico attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi, che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico e che non interessano parti strutturali dell'edificio; la detta comunicazione contiene anche i dati identificativi dell'impresa esecutrice dei lavori.

Con riferimento al provvedimento in commento si è sostituito totalmente il comma 13-ter dell'art. 119 e, con riferimento al 110% ma con l'esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione, è stato previsto che gli interventi

eseguiti per l'efficientamento energetico devono considerarsi di manutenzione straordinaria, con la conseguenza che si rende necessaria la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), con l'obiettivo di superare il blocco determinato dall'asseverazione dello stato legittimo degli immobili, di cui al comma 1-bis, dell'art. 9-bis del dpr 380/2001, giacché tale comunicazione non richiede l'attestazione di stato legittimo.

La citata comunicazione (Cila) dovrà attestare, in effetti, gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione; per gli immobili più datati, sarà sufficiente attestare che la costruzione

dell'edificio è stata ultimata prima dell'1/9/1967.

Quindi, non si dovrà più attestare lo stato legittimo dell'immobile, pur restando «impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento»; ciò significa che eventuali irregolarità potranno essere segnalate nelle sedi opportune, ma non sarà il tecnico a doverle accertare preventivamente.

Infine, il 110% potrà essere revocato soltanto per la mancata presentazione della Cila, per l'esecuzione di interventi realizzati in difformità dalla detta comunicazione, per assenza dell'attestazione del titolo abilitativo o dell'epoca di realizzazione dell'edificio o per non corrispondenza al vero delle attestazioni.

—© Riproduzione riservata—

Le novità in tema di superbonus 110%

Barriere architettoniche

Detti interventi possono essere "trainati" nel superbonus anche se effettuati congiuntamente agli interventi "trainanti" di miglioramento sismico e non solo se effettuati congiuntamente agli interventi "trainanti" di efficienza energetica

Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

Per gli interventi da realizzare, salvo soltanto quelli di demolizione e ricostruzione, è sufficiente la CILA, senza sia necessaria quindi l'attestazione della regolarità dell'immobile

Terzo settore

Per gli immobili censiti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 e detenuti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto e comodato d'uso gratuito, con esclusione delle locazioni, sempre che il contratto di comodato sia stato regolarmente registrato in data certa e anteriore al 1° giugno, dalle ONLUS, ODV e APS, che svolgono attività nell'ambito dei servizi socio-sanitari e assistenziali, il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è potenzialmente incrementato



Il passo indietro della burocrazia

Primo passo indietro della burocrazia sulla disciplina del Superbonus. Il decreto legge 77 (Semplificazioni) sembra venire concretamente incontro alle esigenze dei proprietari interessati ai lavori di efficientamento energetico con alcune disposizioni che vanno nel senso della riduzione degli adempimenti e dell'aumento della certezza del diritto. Peccato solo che sia mancata, per ora, la proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori, assolutamente necessaria per consentire alla maggior parte dei condomini di organizzarsi e alle imprese edili per gestire una mole di lavori che sta crescendo a dismisura, creando problemi anche in termini di aumenti spropositati dei prezzi e di reperibilità di materiali e servizi.

La chiave di volta della semplificazione è l'eliminazione della cosiddetta doppia conformità dell'immobile e la sua sostituzione con la dichiarazione certificata di inizio attività (Cila). Una delle perplessità che ha finora impedito o ritardato, soprattutto nei condomini, la scelta di avviare

continua a pag. 3

SEGUE DALLA PRIMA

i lavori di efficientamento energetico era infatti l'obbligo di dichiarare la conformità degli immobili a tutte le norme urbanistiche, cioè l'assenza di qualsiasi irregolarità che, se presente anche in un solo appartamento, avrebbe potuto inficiare la regolarità di tutta l'operazione e quindi anche la spettanza del credito d'imposta per tutti gli altri condomini. Una spada di Damocle difficile da digerire per i proprietari, ma anche per i tecnici che devono fornire le diverse asseverazioni. Ora la presenza di qualsiasi irregolarità non viene sanata, potrà infatti essere sempre rilevata dagli organi competenti, ma non impedisce l'esecuzione dei lavori e il godimento del beneficio fiscale (salvo, ovviamente, quando ci si trovi in presenza di un immobile completamente abusivo). In effetti, visto lo stato reale

degli immobili e la complessità della disciplina urbanistica vigente, non deve essere facile trovare un edificio sul quale non si possa sollevare anche il minimo dubbio di irregolarità. E questo avrebbe comportato di fatto l'impossibilità di eseguire i lavori, soprattutto quelli di maggiori dimensioni, facendo quindi cadere nel vuoto una possibilità che, anche in termini di risparmio energetico futuro, quindi di tutela ambientale, è certamente una occasione da non perdere a beneficio di tutta la collettività e delle generazioni future.

Non solo. La norma del decreto legge semplificazioni introduce ulteriori elementi di certezza giuridica quando definisce in modo tassativo le cause di decadenza dal beneficio fiscale, che sono: la mancata presentazione della Cila, gli interventi realiz-

zati in difformità dalla stessa comunicazione di inizio lavori, l'assenza dell'attestazione del titolo abilitativo o dell'epoca di realizzazione dell'edificio e la non corrispondenza al vero delle attestazioni. In questo modo vengono di fatto cancellati i dubbi sulla presenza di altre cause di decadenza. Il dubbio maggiore che ancora rimane, come accennato sopra, è quello relativo al termine di chiusura dei lavori, decisamente impossibile da rispettare per la maggioranza dei proprietari. Il governo non ha voluto prendere una decisione definitiva su questo tema per un problema tecnico di copertura finanziaria, ma in più occasioni ha promesso che una proroga dei termini sarà inserita nella prossima legge di Bilancio. Non resta che fidarsi.

Marino Longoni

© Riproduzione riservata



AUTOSTRADE E ILVA: LO STATO RITORNA MA NON DEVE ESSERE PER SEMPRE

L'emergenza ha allargato il raggio d'azione pubblico. Era inevitabile. Ora però va controllata la qualità e la quantità degli interventi

di **Ferruccio de Bortoli**

Con articoli di **Edoardo De Biasi, Federico Fubini, Daniele Manca, Nicola Saldutti** 2, 6, 14, 21

LE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA

Abbiamo due campioni nazionali su cui si sta riaprendo l'ombrello governativo, ma anche il fondo Patrimonio Rilancio che affida a Cdp 44 miliardi per aiutare le imprese in crisi tra le 3.800 con almeno 50 milioni di fatturato

di Ferruccio de Bortoli

ILVA, AUTOSTRAD E CO CURA D'EMERGENZA CON AZIONISTA PUBBLICO POI CI VUOLE IL MERCATO

Ignazio Visco è stato chiaro. Il governatore della Banca d'Italia, leggendo lunedì scorso le sue Considerazioni finali, ha riconosciuto l'importanza e la necessità di una maggiore presenza dello Stato nell'economia, specie durante e dopo una pandemia. Non esiste liberista, nemmeno il più radicale, che contesti l'utilità e la legittimità dell'intervento pubblico, in emergenza e quando i soggetti economici rischiano di fallire non per colpe proprie ma per l'azione devastatrice di un virus. Dipende però tutto dalla qualità (oltre che dalla durata) dell'azione dello Stato imprenditore, «non contrapposta a quella delle imprese private».

Visco ha ricordato i molti fallimenti dello Stato. Inevitabili «soprattutto se l'impresa pubblica viene sottratta alla disciplina dei meccanismi concorrenziali o se non è accompagnata da regole e presidi istituzionali che ne garantiscano responsabilità e autonomia di gestione». Nell'ultima relazione della Banca d'Italia — spesso non sufficientemente conosciuta pur contenendo una miniera di informazioni utili — si legge che già prima della pandemia la spesa pubblica rappresentava il 45% del Prodotto interno lordo. Dunque c'era già una presenza massiccia dello Stato (altro che ordoliberalismo successivo alle privatizzazioni), impegnato ad assicurare soprattutto, com'è nella sua natura, i servizi essenziali: dalla sanità alla sicurezza, all'istruzione o al welfare. «Visco ci ha messo in guardia da un possibile equivoco — ha scritto l'economista Angelo Baglioni su Lavoce.info — ovvero che il perimetro dell'intervento dello Stato in economia sia destinato ad ampliarsi».

Molti però lo auspicano e ritengono l'imprenditore pubblico sia più affidabile del privato. A occhio la maggioranza del Parlamento. Con qualche (voluta?) confusione. Se l'ex Ilva dovesse tornare, come appare ormai inevitabile, in mani pubbliche non è detto che questo garantisca di per sé produzioni più pulite. L'accordo Invitalia-ArcelorMittal è subordinato alla decisione del Consiglio di Stato sulla confisca degli impianti. Il disastro ambientale di Taranto, per il quale in primo grado è stata condannata la gestione Riva (sentenza in parte in contraddizione con quella assolutoria di Milano) era già tale negli anni dell'Italsider, quando il centro siderurgico veniva raddoppiato e il quartiere Tamburi cresceva a ridosso degli altiforni.

Pochi controlli, molte complicità. Animati dal furore di un processo sommario ai Benetton per il crollo del ponte Morandi, si è prima tentato di revocare la concessione, poi si è finito per pagare gli azionisti di

Non va dimenticato che già prima della *déba*che sanitaria la spesa pubblica rappresentava il 45% del Pil


Autostrade con l'ingresso di Cassa depositi e prestiti (Cdp Equity). Atlantia e i Benetton sono stati premiati dalla Borsa. Il ritorno alla proprietà pubblica delle autostrade dopo 22 anni di gestione privata seppur in concessione — anche in questo caso come a Taranto — del tutto censurabile, non assicurerà, come molti sperano, tariffe più basse. E nemmeno più sicurezza. L'Anas è pubblica, ma non è un modello di efficienza e di manutenzione (i ponti non sono crollati solo a Genova). Due grandi investitori internazionali come Blackstone e Macquarie sono soci di Cdp nell'operazione. Difficile che si siano mossi senza prevedere un ritorno sul capitale almeno del dieci per cento e non

spingano per elevare nel medio periodo i ricavi di Aspi. Esattamente come fecero, al tempo della privatizzazione del monopolio pubblico delle autostrade, i Benetton e le banche creditrici.

La sicurezza è garantita dalla severità dei controlli che mancavano a Taranto, sotto il profilo ambientale, e a Genova, e non

solo, sul piano della sicurezza dei trasporti. Ed è il compito principale delle istituzioni pubbliche. Le responsabilità (gravi) sono personali, non aziendali. Banca d'Italia ha approvato senza indugi anche il rilevante sforzo per sorreggere i redditi e aiutare le imprese in varie forme, con moratorie sui debiti e garanzie pubbliche, a fronte di impegni (blocco dei licenziamenti e della distribuzione di dividendi). Con la conseguente — ma si insiste nel ricordare non duratura — esplosione del debito pubblico. Sempre nella relazione di via Nazionale si scopre che le potenziali passività legate alle garanzie «rilasciate a soggetti non appartenenti alle amministrazioni pubbliche sono pari a 216 miliardi, ovvero il 13,1 per cento del Pil. Il loro impatto sul debito dipenderà dai tassi d'insolvenza, questi ultimi nel biennio 2012-13 (effetto della precedente crisi finanziaria ndr) si avvicinarono al 10%».

Daniele Franco
ministro
dell'Economia
del governo
guidato da
Mario Draghi



Il virus ha allargato il perimetro statale di azione nell'economia
Era inevitabile, come ha sottolineato anche la relazione di Banca d'Italia
Ma non deve essere per sempre. E bisogna vigilare su qualità e quantità



Le altre

Visco è favorevole anche a Patrimonio Rilancio, la non ancora operativa (se ne parla da troppi mesi a dispetto dell'emergenza), struttura partecipata dal ministero dell'Economia e delle Finanze per la gestione delle crisi aziendali. Sarà gestita da Cdp senza impegnare il risparmio postale. Dotazione sulla carta: 44 miliardi. Altro debito contratto da tutti gli italiani. Il governatore non manca di sottolineare la durata dell'intervento straordinario: 12 anni. Patrimonio Rilancio potrà entrare nel capitale di società con più di 50 milioni di fatturato annuo. Sono circa 3800 — si legge ancora nella Relazione — le imprese potenzialmente interessate che realizzano però il 40,5% dei ricavi totali e occupano il 26,8% della forza lavoro». Ma alle piccole imprese chi ci pensa? Assonime, l'associazione che riunisce le società per azioni, ha proposto, sull'esempio francese, la creazione di un fondo chiuso per la ricapitalizzazione delle aziende con almeno 2 milioni di fatturato annuo e una dotazione iniziale di 17 miliardi. Sono 52 mila in tutto. Gli investito-

ri privati godrebbero di una garanzia pubblica al 30%. La direzione è quella di un allargamento di fatto del perimetro dello Stato nell'economia.

La domanda di fondo resta quella di Visco: con quali modalità e per quanto tempo? È accaduto troppe volte, in passato, che un investitore paziente, qual è lo Stato, si trasformasse in un azionista miope, non raramente dissennato elargitore di risorse scarse ai danni del cittadino contribuente, peraltro inconsapevole. Nel suo ultimo bel libro *La nuova normalità*, istruzioni per un futuro migliore (Laterza), Innocenzo Cipolletta mette in guardia dal pericolo di cadere nel «processo del pendolo»: «Dopo una stagione di intervento pubblico accentuato nel Dopoguerra siamo passati a una fase di liberismo acritico, dove esistevano solo le forze del mercato, oggi rischiamo di precipitare in un clima di autarchia nazionalista con una forte impronta dello Stato».

Osserviamo con attenzione, e soprattutto buon senso, le oscillazioni del pendolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

10

per cento
Il tasso di aziende insolventi dopo la precedente crisi finanziaria, quella maturata ed esplosa nel biennio 2012-2013

216

miliardi
Le potenziali passività legate a garanzie pubbliche rilasciate a soggetti diversi dalla Pa ammontano nel 2020 al 13% del nostro Pil



Professioni 24

Contributi, sconto fino a 3mila euro: Casse già all'opera

Cherchi e Uva — a pag. 11

Esonero contributivo: via anticipato dalle Casse

Previdenza. Sconto fino a 3mila euro: in attesa del decreto con le regole, molti enti privatizzati hanno già rinviato i versamenti per quest'anno

**Antonello Cherchi
Valeria Uva**

L'anno bianco dei contributi previdenziali per i professionisti, di fatto, è già cominciato. Anche se il decreto che dovrebbe indicare regole e procedure per ottenere un esonero parziale dai versamenti 2021 non è ancora arrivato, molte Casse di previdenza, per venire incontro agli iscritti, hanno deciso un temporaneo rinvio delle prime scadenze contributive rinunciando agli incassi. A prevedere l'esonero dai contributi 2021 come ulteriore sostegno post Covid è la legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 20, legge 178/2020). L'esonero, appunto, sarà parziale (si stima un massimo di 3mila euro a persona) e riguarderà i soli contributi soggettivi di quest'anno.

I requisiti e la platea

Sono tre i requisiti per l'accesso da parte dei professionisti ordinistici:

- 1 un reddito complessivo non superiore a 50mila euro nel 2019;
- 2 un calo del fatturato o dei corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019;
- 3 essere in regola con i precedenti versamenti.

A centrarli tutti potrebbero essere 300mila tra gli iscritti alle Casse.

Rinvii lunghi o corti

Ha optato per un maxi rinvio la Cassa forense. Il Cda dell'ente, infatti, ha deliberato di spostare al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per il pagamento dei contributi minimi 2021. Avvertendo però che: «Chi ritenesse di non rientrare nei parametri previsti dalla legge potrà già procedere al versamento dei contributi minimi 2021». Non devono pagare alcunché fino al 16 settembre i consulenti del lavoro.

Anche per via del protrarsi dell'emergenza l'Enpac ha annullato la rata di giugno e ha spalmato i versamenti 2021 in sei rate da settembre a febbraio prossimi per tutti gli iscritti (a prescindere dal reddito).

Rinvii più brevi, ma sempre per tutti, per commercialisti (da aprile a giugno), veterinari (un mese in più fino a giugno) e per medici e dentisti. Per questi ultimi però è già possibile "prenotare" l'esonero: in altre parole chi ritiene di rientrare nei parametri può già fare domanda a Enpam. Stessa procedura per gli psicologi e per i veterinari.

Percorsi differenti anche per i biologi. Due mesi in più, fino al 30 giugno, per versare la prima rata per chi sa già di non avere diritto all'esonero. Chi "aspira" allo sconto può attendere fino al 30 luglio.

Ingegneri e architetti possono entro il 31 luglio richiedere a Inarcassa la deroga al pagamento del contributo soggettivo minimo se ritengono di rientrare nell'esonero.

No alle proroghe

Hanno già cominciato a versare le rate 2021 i ragionieri e gli iscritti all'ente pluricategoriale Epap (attuari, chimici, dottori agronomi e forestali, geologi). Per gli altri non sono intervenute proroghe anche perché i versamenti sono più in avanti nell'anno.

Le criticità

La bozza di decreto attuativo presenta diverse criticità. L'aspetto più delicato riguarda i contributi esonerati. Il Dm parla di «contributi complessivi di competenza del 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021». Per le Casse non è chiaro se l'esonero riguardi solo i contributi di competenza del 2021 o tutti quelli da versare sempre quest'anno (quindi anche eventuali conguagli 2020). Per alcuni una diffe-

renza non da poco. Ad esempio, gli psicologi versano i contributi sui redditi conseguiti in un anno tutti nell'anno successivo. Rischiano quindi, come ha paventato l'Enpap, di perdere completamente lo sgravio se dovesse prevalere un'interpretazione letterale restrittiva. Da chiarire anche come calcolare il reddito nel caso di esercizio della professione in forma societaria, frequente, tra gli altri, per i farmacisti di Enpaf.

Più in generale la Cassa dei ragionieri prevede difficoltà nell'applicazione pratica «visto che le quote di competenza si sapranno a fine anno quando le rate saranno tutte o quasi scadute». 12,5 miliardi a disposizione, anche per gli iscritti Inps, potrebbero non bastare e costringere a una rimodulazione in corsa.

Asolvere perplessità sono anche i giovani professionisti, potenziali destinatari dello sconto per via di redditi più bassi. Per Matteo De Lise, presidente dell'Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, «occorre capire se quando si parla della soglia di reddito complessivo si intende il fatturato o l'utile. Nel primo caso il bacino dei potenziali beneficiari si restringe enormemente». Peraltro i commercialisti già beneficiano dell'esenzione totale dalla contribuzione minima per i primi tre anni di iscrizione alla Cassa.

Discorso analogo per gli avvocati: «Pur apprezzando il tentativo di alleviare il peso della contribuzione, la misura per i giovani avvocati incide in modo poco significativo, perché per i primi otto anni di iscrizione i contributi minimi sono dimezzati», afferma Antonio De Angelis, presidente di Aiga (Associazione giovani avvocati). A preoccupare è anche il requisito della regolarità contributiva. «Molti giovani consulenti del lavoro hanno aderito alla regolarizzazione di Enpac che è stata prorogata al 31

maggio - spiega Fabrizio Bontempo, presidente dell'associazione nazionale dei giovani di categoria - anche per approfittare di questo esonero». Mauro Iacumin, consigliere del

sindacato Inarsind (architetti e ingegneri) chiede certezze sulla maturazione degli interessi sul montante «che deve decorrere dalla data ordinaria dei versamenti e non da

quella di effettivo rimborso dello Stato alle Casse, per evitare buchi pensionistici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi partono le prove dell'esame di Stato per avvocato nei distretti di Corte di appello di Milano, Napoli, Perugia, Roma e Trento



LA CARICA DEI GIOVANI

Le domande presentate da parte degli aspiranti avvocati a Milano, Napoli e Roma sono state oltre 11mila, più del 40% delle 26mila complessive

STEFANO MARRA



Il calendario categoria per categoria

Cassa per cassa le prime rate 2021 ordinarie e gli eventuali rinvii in attesa del decreto esoneri.

PRIMA SCADENZA CONTRIBUTIVA 2021	CATEGORIA/CASSA	RINVIO PRIMA SCADENZA CONTRIBUTIVA 2021 ●	CONTRIBUTI INTERESSATI
GENNAIO			
31	Periti agrari e agrotecnici (Enpaia gestione separata)	ND	Saldo soggettivo, integrativo e maternità '19, acconto soggettivo e integrativo '20
FEBBRAIO			
16	Ragionieri (Cnpr)	28 FEB	Prima rata acconto contributi '21 soggettivo, integrativo, soggettivo supplementare, maternità
28	Avvocati (Cassa forense)	31 DIC	Prima rata contributi minimi soggettivo, integrativo e maternità anno in corso
MARZO			
1	Psicologi (Enpap)	Su richiesta	70% acconto contributi soggettivi e integrativi '20
APRILE			
5	Piuricategoriale (Epap)	NO	30% dei contributi calcolati in base al reddito dichiarato nell'ultimo modello di autocertificaz. reddituale
30	Medici e dentisti (Enpam)	31* MAG	Quota A 2021
	Biologi (Enpab)	30** GIU	Prima rata acconti contributivi per l'anno '21
MAGGIO			
31	Commercialisti (Cdc)	30 GIU	Seconda rata eccedenze contributive '20 + prima rata o rata unica contributi minimi '21
	Veterinari (Enpav)	30*** GIU	Prima rata contributo soggettivo minimo, integrativo minimo, maternità per il 2021
GIUGNO			
17	Consulenti del lavoro (Enpaci)	16 SET	Prima rata contributi obbligatori 2021
30	Architetti e ingegneri (Inarcassa)	NO	Prima rata contributi minimi e contributo di maternità anno in corso
	Farmacisti (Enpaf)	NO	Contributi previdenziali base, assistenza e maternità anno in corso
LUGLIO			
31	Giornalisti (Inpgi 2 gestione separata)	NO	Acconto contributo minimo annuale
SETTEMBRE			
30****	Geometri (Cassa geometri)	NO	Rata unica contributi minimi 2021
OTTOBRE			
10****	Infermieri (Enpapi)	NO	Rata unica contributi minimi e di maternità anno in corso
DICEMBRE			
15	Periti industriali (Eppi)	NO	Primo acconto contributi soggettivo, solidarietà, integrativo anno in corso
TUTTI I MESI			
Versam. mensili	Notai (Cassa notariato)	NO	Ogni mese vengono pagati contributi soggettivi rapportati agli atti stipulati e messi a repertorio



I DUBBI
Da chiarire il perimetro della misura e come calcolare i ricavi quando l'attività è in forma societaria

3

REQUISITI PER L'ESONERO
Oltre al reddito 2019 sotto i 50mila euro serve un calo del 33% del fatturato 2020 e la regolarità contributiva

(*) Più esoneri su richiesta. (**) 30 luglio, per chi ritiene di rientrare nell'esoneri. (***) Esonero su richiesta. (****) Possibile anticipare il versamento in quattro rate.
Fonte: Elaborazione Sole 24 Ore su dati dai siti delle Casse

L'AUDIZIONE

Commercialisti: «Bonus sanificazione esiguo»

La nuova edizione del bonus sanificazione, aperta anche ai professionisti, rischia di lasciare molti a bocca asciutta. Ad evidenziare il pericolo che i 200 milioni stanziati con il decreto Sostegni-bis siano troppo pochi è stato la scorsa settimana il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, nell'audizione sul provvedimento presso la commissione Bilancio della Camera. Il documento depositato in audizione ricorda che già nella precedente tornata un finanziamento identico di 200 milioni per il bonus aveva costretto a una rideterminazione del credito effettivo spettante a ciascuno dei richiedenti, sceso al 15,64 per cento. Un rischio che potrebbe ora ripetersi. E questo nonostante stavolta il credito di imposta, pari sulla carta al 30%, sia limitato alle spese dei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

Stavolta però oltre all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, disinfettanti e dispositivi per l'igienizzazione sono ricompresi anche i costi dei tamponi ai dipendenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



159329

IL DOPPIO MANDATO

Entro luglio la sentenza sui consiglieri del Cnf

Arriverà presumibilmente a luglio la sentenza sulla composizione del Consiglio nazionale forense. La Corte di appello di Roma si è riunita giovedì scorso e ha deciso di mandare la causa a decisione concedendo i termini brevi per il deposito delle memorie conclusive delle parti. Dunque, dopo massimo 40 giorni si potrà pronunciare la sentenza. Inoltre, c'è l'impegno dei giudici a depositarla quanto prima; il che lascia intendere che la partita si chiuderà prima della sospensione feriale degli uffici giudiziari. Una tempistica che tornerebbe utile anche all'avvocatura, che così potrebbe affrontare il congresso straordinario, convocato per il 23 e 24 luglio a Roma, con le idee più chiare circa l'assetto del Consiglio nazionale, che al momento si ritrova con otto consiglieri dichiarati ineleggibili da un'ordinanza del tribunale di Roma nel settembre scorso, che li aveva sospesi dall'incarico. Il 17 maggio la Corte di appello della capitale riunita in sede cautelare ha, però, affermato che quella sospensione non era possibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



«Stiamo bassi con i promossi» Un caso gli orali per gli avvocati

Brescia, accertamenti sul concorso

BRESCIA Presentarsi a un appuntamento «cruciale» con il futuro (professionale) davanti a una commissione esaminatrice, con il timore che non decida solo in base a meriti e competenze, succede quasi sempre. Ma sentire con le proprie orecchie che dietro alla valutazione si celerebbero ben altri meccanismi è tutta un'altra storia. E pare sia successo, alla quarantina di candidati bresciani (in tutto sono 475) che venerdì mattina erano collegati sulla piattaforma Teams per sostenere da remoto la prima delle due prove orali per l'esame di abilitazione da avvocato. A giudicarli, la quarta sottocommissione di Lecce, formata da due avvocati, di cui uno è presidente, e un magistrato: tutti in Corte d'appello a Lecce. Ed è proprio quest'ultimo ad aver commesso una «svista» che ha scatenato un putiferio: lasciare sbadatamente acceso l'audio del microfono durante la discussione sul giudizio da assegnare al candidato appena esaminato.

«Quanti ne avete promossi

finora? Non possiamo promuoverli tutti, stiamo bassi». Due su due avevano già superato l'esame. Chiaro che queste parole le abbiano sentite in diretta anche tutti gli aspiranti avvocati al di là del monitor, e che siano poi finite anche sui social, Instagram in particolare. Quel candidato, alla fine, se l'è cavata con un 18, «ma perché i due avvocati si sono impuntati», denunciano i ragazzi in Rete. Poco prima, lo stesso magistrato che esortava gli altri commissari a non promuovere troppo, sottolineava: «Io una domanda insidiosa posso farla» (in realtà no, stando alle linee guida, perché l'esposizione dovrebbe essere un «monologo» del candidato). E ancora: «Se promuoviamo tutti quelli che arrivano alla fine poi dobbiamo bocciare».

Il ministero della Giustizia sta già conducendo una serie di verifiche per valutare la regolarità della prova «incriminata». Il presidente della Corte d'appello di Brescia, Claudio Castelli si spinge oltre: previo un confronto con il presidente

dell'ordine degli avvocati bresciani e con il suo alter ego a Lecce, il giudice Lanfranco Vetrone, «chiederò se sia possibile rifare l'esame», annuncia. «Cercherò di capire cosa abbiano intenzione di fare nei confronti del componente della commissione» a cui sono attribuite le «spiacevoli» dichiarazioni. Ma l'obiettivo più importante, dice, «è consentire ai ragazzi di sostenere l'esame in assoluta serenità». Quindi, se sarà il caso, di ripeterlo. Ha alzato il telefono anche il presidente della commissione distrettuale di Lecce, l'avvocato Ottavio Martucci — che non era presente alla prova «incriminata» — responsabile delle cinque sottocommissioni: lo ha fatto per chiamare l'avvocato Ennio Buffoli, del Foro di Brescia, che ricopre il suo stesso ruolo. «Avvierò tutti gli approfondimenti necessari per fare chiarezza» ha anticipato al collega.

Il deputato leghista Luca Tocalini annuncia un'interrogazione parlamentare al ministro Marta Cartabia, così come

il collega del Pd Carmelo Miceli, in Commissione giustizia e antimafia: «Praticanti e avvocati come carne da macello per mera statistica. E il merito? E i sacrifici di anni di studio e pratica?» ha scritto su Twitter. Non è invece convinta che le cose siano andate così Claudia Majolo, presidente dell'Unione praticanti avvocati: «Quanto asserito è infondato, invitiamo i candidati a mantenere la calma».

«Tutto vero, purtroppo», dice Alessandra Nodari, presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati di Brescia: «Sono davvero rammaricata: già l'esame è uno scoglio duro, essere pure in balia dei numeri è fuorviante. Anche a livello nazionale Aiga si muoverà per capire e non potranno non farlo il ministero e le Corti d'appello». Pausa. «Mi dispiace per i ragazzi, non è così che ci si affaccia alla professionale, confido che sia fatta chiarezza sulla questione. Sono diventata avvocato perché ci credevo, nella giustizia. Subire simili ingiustizie all'inizio è troppo».

Mara Rodella

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Corriere.it

Leggi tutte le notizie sui principali fatti di cronaca e gli approfondimenti sul sito www.corriere.it

ARCHITETTI, È ORA DI DISEGNARE LE AGGREGAZIONI

Il neo presidente Miceli: il Pnrr e le opere infrastrutturali previste sono un'occasione unica per creare studi più grandi e interdisciplinari

di **Isidoro Trovato**

La grande opportunità o il grande rimpianto. Il Recovery plan e il piano Pnrr rappresentano un bivio per l'intero paese e per categorie particolari come quelle dei professionisti. I due piani di riforme e investimenti toccano molto da vicino l'area operativa di professionisti come gli architetti che da poche settimane hanno rinnovato il loro Consiglio nazionale nominando il siciliano Francesco Miceli come nuovo presidente.

Le riforme

«Il paese è di fronte ad un passaggio cruciale, unico, e ad una occasione storica in cui le scelte di oggi e le opportunità fornite dal Pnrr andranno ad incidere profondamente per molte generazioni a venire — spiega il neo presidente Miceli —. Il Piano contiene molti interventi condivisibili, ma anche alcuni sui quali sarebbe opportuno un ripensamento. Servirebbe, ad esempio, far capire meglio, uscendo da una visione settoriale, come cambierà concretamente la vita dei cittadini e delle comunità e, quindi, la qualità

delle città. Noi stiamo già lavorando a elementi innovativi utili per la riforma ma è necessario che sia ascoltata la voce dei tecnici». Il riferimento è alla riforma del Codice degli appalti che con la sua complessità ha finito per imbrigliare gran parte delle opere pubbliche e delle grandi operazioni edili. «La semplificazione di cui si parla tanto — continua Miceli — non si può innestare in un corpo malato come quello della pubblica amministrazione: serve un codice degli appalti con minori legacci burocratici (meno burocrazia non significa minor sicurezza) ma anche una pubblica amministrazione meno ostile e ingessata».

Urbanistica e qualità

Ma, vista la centralità dei temi del territorio e della rigenerazione urbana, l'attenzione degli architetti va anche oltre: a una riforma urbanistica per il paese. «È incomprensibile che tra le riforme non sia stata prevista quella urbanistica — sottolinea il presidente degli architetti —. Parliamo di una legge che risale al '42 e prevedeva uno sviluppo lontano anni luce da quello attuale, si basa su un concetto di confort

mità mentre oggi ha senso parlare di compatibilità. Una riforma urbanistica permetterebbe di ripensare le nostre città con un concetto di futuro: bisogna rimettere al centro del dibattito il progetto. Siamo la patria dell'architettura mondiale ma le istituzioni sembrano aver dimenticato il valore della qualità nella progettazione: non si può parare sempre e soltanto di risparmio e ribasso, servono grandi progetti di qualità».

Il raggiungimento di simili obiettivi però passa anche dal rinnovamento degli studi di architettura che in questi ultimi anni hanno visto dimezzato il loro fatturato. «Non c'è dubbio — concorda Miceli — che abbiamo studi ancora troppo piccoli per confrontarsi con grandi commesse. Bisogna incentivare forme di associazione e aggregazione anche interdisciplinare. Penso a un futuro con grandi studi interdisciplinari che possano essere competitivi anche in gare internazionali. E per riuscirci serve una formazione più qualificata anche dal punto di vista organizzativo. Se davvero il Pnrr riuscirà a investire in opere infrastrutturali e di rigenerazione, serviranno studi moderni e preparati al cambiamento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Volto Francesco Miceli, presidente degli architetti



● **Su Corriere.it**

Il sito de *L'Economia del Corriere della Sera* si è arricchito di una nuova sezione dedicata a professionisti, lavoratori autonomi e partite Iva. Le manovre previdenziali, le misure straordinarie messe in atto per l'emergenza sanitaria legata al Covid: tutte le informazioni su www.corriere.it/economia/professionisti



159329

DOPPIO APPUNTAMENTO

Cig agli studi professionali: così si paga il fondo

Lacqua e Rota Porta — a pag. 12

Cig anche negli studi: doppio appuntamento per finanziare il fondo

Le scadenze. Primo versamento ordinario entro il 16 giugno e arretrati entro il 20 agosto per le attività professionali che occupano almeno tre dipendenti

Alessandro Rota Porta
Ornella Lacqua

Sono operative le regole per la contribuzione al fondo di solidarietà bilaterale degli studi professionali: infatti, con la circolare 77/2021, l'Inps ha fornito ai datori di lavoro interessati le istruzioni per procedere ai versamenti in questione. Si tratta delle realtà professionali che impiegano mediamente più di tre dipendenti, i cui codici Ateco sono allegati alla circolare, compresi gli studi legali e di consulenza fiscale, purché non siano destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al titolo I del Dlgs 148/2015.

Gli studi interessati

Facciamo prima un passo indietro. È stato il decreto interministeriale Lavoro-Economia 104125, del 27 dicembre 2019, ad assicurare ai lavoratori del comparto che prima non erano coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie di cui, rispettivamente, agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo 148/2015.

La novità risiede nell'estensione di quei trattamenti al perimetro dei datori di lavoro con almeno 3 dipendenti, prima esclusi da qualsiasi copertura: ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale

vengono computati anche gli apprendisti, sebbene possano essere coperti dalle prestazioni soltanto quelli con contratto di apprendistato professionalizzante.

Le aliquote

Proprio per garantire il finanziamento di queste misure, il fondo prevede una contribuzione ad hoc, come avviene anche per gli altri fondi di solidarietà bilaterali che operano secondo le regole quadro del Dlgs 148.

Quali sono gli effetti per i datori di lavoro conseguenti alla circolare Inps 77? Occorre distinguere due casistiche: gli studi professionali che occupano mediamente più di 3 dipendenti sono chiamati - a partire dal mese di marzo 2020 - a versare una contribuzione di finanziamento al fondo pari allo 0,45%, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui due terzi a carico loro e un terzo a carico del lavoratore (importo che verrà trattenuto mensilmente in busta paga). Si tratta di datori di lavoro che finora non sopportavano questo onere e a cui dovranno fare fronte per finanziare gli ammortizzatori. Quindi, oltre alla contribuzione da maggio scorso in avanti (da versare entro il 16 giugno), sono tenuti a corrispondere al fondo entro il prossimo 20 agosto - attraverso i versamenti della normale contribuzione Inps - gli arretrati da marzo 2020 ad aprile 2021.

Differenti sono, invece, gli effetti della costituzione del fondo per quanto riguarda la platea degli studi

che impiegano più di 5 dipendenti: per questi datori, che finora hanno versato la contribuzione per il finanziamento del sostegno al reddito al Fondo di integrazione salariale dell'Inps, si tratta di versare - dalla mensilità di maggio 2021 in poi - la contribuzione al fondo di settore neocostituito, recuperando attraverso le denunce mensili Uniemens i contributi già pagati al Fis per il periodo marzo 2020 - aprile 2021.

Se la soglia dimensionale supera i 15 dipendenti, allora la contribuzione è pari allo 0,65% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, così ripartita: 0,43% a carico del datore e 0,22% del lavoratore.

Il superamento della soglia dimensionale, espressamente fissata dal decreto interministeriale per la partecipazione al fondo di solidarietà, si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente. Dal punto di vista pratico, l'Inps attribuisce in automatico ai datori di lavoro interessati un'apposita codifica sulla matricola aziendale e, attraverso le denunce individuali mensili Uniemens, potrà essere esposta la contribuzione, così come gli arretrati da versare entro agosto.

Per tutti i datori di lavoro, a prescindere dal numero di addetti, è poi previsto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell'ammortizzatore, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'accesso

Le prestazioni

Il fondo di solidarietà bilaterale eroga un assegno ordinario a favore dei lavoratori degli studi professionali interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, di importo pari all'80% della retribuzione persa, nel tetto dei massimali di legge

Il perimetro

I lavoratori beneficiari devono avere un'anzianità di lavoro effettivo presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 90 giorni. Il trattamento spetta anche agli apprendisti con contratto professionalizzante

Le durate

Le riduzioni o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa possono avere una durata massima di 12 mesi in un biennio mobile.

Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile, per queste causali:

- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale;
- contratto di solidarietà.

I limiti

Per ciascuna unità produttiva i trattamenti relativi alla prestazione non possono comunque superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile

L'accesso

La piena operativa del fondo di solidarietà bilaterale degli studi è prevista una volta nominato il comitato amministratore.

La contribuzione

Dati percentuali

FATTISPECIE	ALIQUOTA	A CARICO DATORE DI LAVORO	A CARICO LAVORATORE
Ordinaria (oltre 3 e fino a 15 lavoratori)	0,45	0,30	0,15
Ordinaria (oltre 15 lavoratori)	0,65	0,43	0,22
Addizionale	4	4	-

0,45%

ALIQUOTA DA VERSARE


Al fondo per la Cig ai dipendenti degli studi. L'aliquota si calcola sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed è per due terzi a carico del datore.



AUTOCERTIFICAZIONE

Silenzio assenso fai da te
Svolta in sei casi con la Pa

Cherchi e Uva — a pag. 4



Dal condono edilizio al cambio di residenza così si forza l'inerzia Pa

Silenzio assenso. Si può sollecitare la risposta dell'ufficio e dopo 10 giorni fare un'autocertificazione. Procedura applicabile alle istanze per gli abusi

**Antonello Cherchi
Valeria Uva**

La vecchia pratica di condono edilizio ancora in sospenso per l'inerzia dell'amministrazione può vedere il traguardo. Una prospettiva che diventa ancora più interessante ora che il rilascio del titolo è fondamentale per ottenere il superbonus. Tutto questo può accadere perché gli uffici pubblici d'ora in poi dovranno attestare - se lo chiede l'interessato - che i termini a loro disposizione per rispondere sono scaduti e quel silenzio equivale all'accettazione della domanda. In caso ciò non accada, l'utente potrà autocertificare la persistente immobilità dell'amministrazione e far valere quell'atto. Lo prevede l'articolo 62 del recente decreto legge Semplificazioni (Dl 77/2021): poche righe che potranno rivitalizzare l'efficacia del silenzio assenso.

«Una disciplina - commenta Giulio Veltri, consigliere di Stato e capo dell'ufficio legislativo del ministero per il Sud - che ha più di trent'anni, perché è stata introdotta con la legge 241 del 1990. Si tratta di uno strumento che non ha avuto un uso diffuso, proprio per le difficoltà applicative legate, in particolare, alla sua "inconsistenza": finora non era previsto il rilascio da parte dell'amministrazione di un documento che attestasse il formarsi del silenzio assenso».

Trent'anni di inconsistenza

A essere interessate dalla novità non sono solo le migliaia di istanze di condono che potrebbero sbloccarsi dopo anni, almeno quelle presentate in base al decreto legge 269 del 2003 ma a condizione che non abbiano mancanze e che gli abusi siano sanabili. I

procedimenti che contemplano il silenzio assenso sono diversi (nelle schede a fianco si fanno sei esempi).

Per capire l'importanza della svolta si può ricordare anche un altro caso, piuttosto frequente: quello dell'acquisto di un immobile di cui il notaio chiede il permesso di costruire. Si tratta di un documento che il comune deve rilasciare in 90 o 180 giorni (a seconda dei casi). Se non lo fa, scatta il silenzio assenso. Finora - o meglio, per quanto riguarda il permesso di

costruire, fino all'anno scorso - l'acquirente non poteva, però, dimostrare di aver ottenuto il silenzio assenso. Non possedeva, infatti, alcun documento che lo certificasse e l'amministrazione non era tenuta a rilasciarlo.

Anche il calcolo dei tempi a partire dalla richiesta del permesso di costruire finiva per non avere valore, perché l'iter di qualsiasi istanza sottoposta a silenzio assenso può essere interrotto da parte dell'amministrazione, che può chiedere documenti e informazioni integrativi. E il calcolo dei tempi del silenzio deve tenere conto dello stop. Insomma, per rimanere all'esempio, la compravendita poteva rallentarsi o bloccarsi proprio

per l'inconsistenza documentale del silenzio assenso.

Attestare il silenzio

Riguardo al permesso di costruire si è trovata una soluzione con il decreto Semplificazioni del 2020 (il Dl 76), che ha introdotto l'obbligo per l'amministrazione di rilasciare, su richiesta dell'interessato, un'attestazione sul decorso dei termini del procedimento. Tutte le altre istanze sottoposte al silenzio assenso -

come il condono - sono però rimaste nel limbo. A queste tornerà utile la nuova norma, che impone alle amministrazioni di rilasciare, su richiesta dell'interessato da inviare per via telematica, un attestato sul decorso dei termini e riconoscere, pertanto, il silenzio assenso.

L'autocertificazione

La nuova disposizione fa, però, un passo avanti, che rende ancora più penetrante la procedura: se l'amministrazione continua a non rispondere anche alla richiesta di attestato da parte dell'utente, allora quest'ultimo, trascorsi dieci giorni, può redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale indicare il persistente silenzio dell'ufficio pubblico.



«Ciò - sottolinea Veltri - dà ulteriore consistenza documentale al silenzio assenso. Si tratta, infatti, di un atto di cui i soggetti a cui viene presentato devono tenere conto. Rispetto a quanto già previsto dal decreto Semplificazioni dell'anno scorso per il permesso di costruire, l'autocertificazione è un elemento in più che dà ancora più forza allo strumento».

Dopo trent'anni, dunque, il silenzio assenso potrà forse conoscere una nuova vita. Finora il suo destino è stato legato soprattutto alle sentenze dei giudici amministrativi, perché non esistendo un obbligo di certificazione da parte delle amministrazioni, i tanti casi dubbi finivano davanti ai Tar e al Consiglio di Stato. Senza contare che anche davanti a un silenzio assenso acclarato dal calcolo dei tempi, con conseguente avvio dell'attività da parte dell'utente (per esempio, l'apertura di un negozio), l'amministrazione poteva (e può) agire anche a "tempo scaduto" in via di autotutela.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sei casi

A cura dello **Studio legale Giancarlo Tanzarella**



24 mesi

CONDONO EDILIZIO

Il titolo edilizio in sanatoria si forma per silenzio assenso se, decorsi 24 mesi senza l'adozione di un diniego espresso, l'istante abbia corredato la domanda di tutta la documentazione richiesta, pagato gli oneri di concessione ed effettuato le denunce ai fini del pagamento delle imposte e tasse municipali (articolo 32, comma 37, Dl 269/2003). Devono esistere i presupposti di legge e i relativi adempimenti devono essere soddisfatti. Il silenzio non matura se l'abuso non è condonabile

90 giorni


PERMESSO DI COSTRUIRE

Entro 60 giorni dalla richiesta del permesso, il Comune formula la proposta di provvedimento o, se lo ritiene, assegna un termine all'istante per eventuali integrazioni. Entro 30 giorni dalla proposta di provvedimento deve essere assunto il provvedimento finale. Decorso inutilmente questo termine, si forma il silenzio-assenso, che non opera in caso di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o idrogeologici (articolo 20, comma 8 Dpr 380/2001)

2 mesi

ALBI PROFESSIONALI

Il procedimento per l'iscrizione in Albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate deve concludersi entro due mesi dalla domanda: ove il consiglio o il collegio non provveda nel termine, si forma il silenzio assenso se la domanda è stata corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti (articolo 45, commi 4 e 5 Dlgs 59/2010). La regola non si applica in alcuni particolari casi (articolo 45, comma 7).



90 giorni

STRUTTURE DI VENDITA

Sulle istanze presentate per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di strutture di vendita di medie dimensioni matura il silenzio assenso quando trascorra il termine, fissato con norma comunale in un tempo non superiore a 90 giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda, senza che sia stato comunicato dall'amministrazione interessata l'espresso provvedimento di diniego (articolo 8, Dlgs 114/1998)

45 giorni

CAMBIO DI RESIDENZA

Trasferimento di residenza da altro Comune, dall'estero o all'estero, nuova famiglia o convivenza, modifiche del nucleo familiare e cambiamento di abitazione: vanno denunciati al Comune entro 20 giorni. Il Comune verifica nei 45 giorni: matura il silenzio assenso se la dichiarazione risulta completa e veritiera. Gli effetti giuridici decorrono dalla dichiarazione (articolo 13 Dpr 223/1989 e articolo 5 Dl 5/2012)

90 giorni

IMPIANTI RADIOELETTRICI

L'installazione o la modifica delle infrastrutture per impianti radioelettrici è assenti se, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, non sia stato assunto il diniego o un parere negativo dell'organismo che effettua i controlli sui limiti delle esposizioni a campi elettromagnetici e se non sia stato espresso dissenso da un ente preposto alla tutela ambientale, della salute o del patrimonio storico artistico. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi

LA NORMA

Trent'anni di vita

Il silenzio assenso è stato previsto dall'articolo 20 della legge 241 del 1990, che al comma 1 recita: «nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato» il provvedimento di diniego. L'amministrazione ha un tempo per rispondere: la legge 241 indica il termine di 30 giorni, ma può variare a seconda delle istanze. I termini decorrono dalla data di presentazione della richiesta e possono essere sospesi dall'amministrazione una sola volta e per non più di 30 giorni per acquisire informazioni o documenti. L'articolo 20 indica anche gli atti e i procedimenti a cui il silenzio assenso non si applica. Per esempio, in materia di cultura e paesaggio, salute, difesa nazionale

1 giugno In vigore

Il Dl Semplificazioni

Il decreto legge 77 (pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio scorso) è entrato in

vigore il 1° giugno. Pertanto, anche la norma sul silenzio assenso autocertificato è già operativa. L'iter di conversione del decreto inizierà alla Camera, dove il provvedimento è stato assegnato alle commissioni riunite Affari costituzionali e Ambiente

